



Confartigianato



Associazione Artigiani
Piccole e Medie Imprese di Trieste

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge "Ristori Quater". Di seguito si riportano le principali disposizioni di carattere fiscale.

1. PREMESSA

Con il decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 (Decreto "Ristori 4") pubblicato in Gazzetta n. 297 del 30 novembre 2020, sono state introdotte una serie di misure di carattere fiscale particolarmente importanti, quali la proroga di versamenti e di adempimenti, la cancellazione della seconda rata IMU per alcune ulteriori categorie di immobili e l'ampliamento delle attività ammesse a richiedere il contributo al fondo perduto.

Alcune delle predette misure sono state preannunciate con il comunicato del Mef n. 269 del 27 novembre 2020 (sul punto si rimanda alla News confederale n. 58 del 30 novembre 2020) e dal comunicato del Governo n. 81 del 29 novembre 2020.

Con la presente informativa si commentano le disposizioni fiscali di maggior interesse.

2. PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP

L'articolo 1 del Decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 dispone la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 differenziando a seconda del tipo di soggetti e a seconda dell'attività esercitata e del luogo in cui la stessa viene svolta.

2.1 Mini proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell'IRAP per la generalità di soggetti

L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 prevede per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato**, la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle **imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020**.

Tale minimo slittamento riguarda la generalità dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con sede operativa su tutto il territorio nazionale.

2.2 Proroga per i soggetti ISA e non ISA al 30 aprile 2021

Prima di scendere nel dettaglio della proroga, occorre segnalare che, diversamente dagli altri decreti legge che hanno effettuato un riferimento alle zone "rosse o arancioni", nel D.L. "Ristori

4” è previsto un rinvio alla situazione delle zone “fotografata” al 26 novembre 2020; l’assetto esistente a tale data si ritiene coinvolga anche la proroga disposta dal decreto “Ristori 2” (art. 6 D.L. 149/2020) per i soggetti ISA anche in assenza di calo di fatturato se localizzati nelle zone “rosse” ed operanti nei settori degli Allegati 1 e 2 dei D.L. “Ristori 1 e 2” e per l’attività di gestione dei ristoranti in zona “arancione”.

Ciò sembrerebbe altresì giustificato dal dato testuale dell’articolo 1, che fa riferimento a imprese e professioni sino a 50 milioni di euro, senza effettuare un richiamo ai soggetti “ISA”; anche la relazione tecnica, ora disponibile, stima la perdita di gettito considerando per tutti i soggetti la situazione alla data del 26 novembre 2020.

Pertanto, alla data del 26 novembre la situazione delle zone in Italia era la seguente:

- Zona rossa: Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta,
- Zona arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria,

2.2.1 Proroga per i soggetti ISA

Il medesimo articolo 1, nei commi successivi disciplina una più ampia proroga, sempre relativamente al versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a seconda della tipologia di soggetti.

In particolare, il comma 2 prevede che **mantengono validità** le disposizioni di cui all’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, le quali già introducevano **la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.**

La disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, n. 917.

Nello specifico **l’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104/2020** (Decreto Agosto) dispone che per i soggetti aventi sede legale e operativa su tutto il territorio nazionale che esercitano attività economiche **per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la cui scadenza è fissata al 30 novembre 2020 è prorogato al 30 aprile 2021.**

Sempre il comma 2 dell’articolo 1 mantiene valide le disposizioni contenute **nell’articolo 6 del D.L. n. 149/2020** (Decreto Ristori 2) le quali ammettono la possibilità di versare gli acconti relativi alle imposte dirette e all’IRAP in scadenza al 30 novembre 2020, **entro il 30 aprile 2021 indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** conseguiti nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tale beneficio si applica ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa:

- nelle **“zone rosse”** che operano nei settori individuati dai codici ATECO elencato nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2020 (D.L. “Ristori 2”) e nell'Allegato 2 del “Ristori 2”, come integrato dal “Ristori 3”;
- ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle **“zone arancioni”**.

Come sopra specificato, il riferimento al “colore delle zone” deve essere effettuato sulla base della “fotografia” alla data del 26 novembre 2020.

La disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 98 del D.L. n. 104 del 2020 convertito in legge n. 126 del 2020).

2.3 Proroga per i soggetti non ISA con ricavi sino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto ristori quater

Il comma 3 prevede la **proroga al 30 aprile 2021**, senza applicazione di sanzione e interessi, del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2020.

In particolare, la proroga riguarda:

- i **soggetti operanti su tutto il territorio nazionale purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento** nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In assenza di espressa previsione è dubbio che la disposizione si applichi anche nei confronti dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR;
- i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle **“zone rosse” e operano nei settori individuati dai codici ATECO individuati nell'Allegato 1** al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 149 del 2020 (D.L. “Ristori 2”) e **nell'Allegato 2 del “Ristori 2”** (come integrato nel D.L. “Ristori 3”) ovvero esercenti l'attività di **gestione di ristoranti nelle “zone arancioni” a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**. In assenza di espressa previsione è dubbio che la si applichi anche nei confronti dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 TUIR. **Come sopra specificato, il riferimento al “colore delle zone” deve essere effettuato sulla base della “fotografia” alla data del 26 novembre 2020.**

| Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| Norma | Soggetti beneficiari | Dove | Nuovo termine |
| Articolo 1, comma 1 | Tutti i contribuenti | Tutto il territorio | 10.12.2020 |

| | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|
| D.L. n. 157/2020 (Ristori 4) | esercenti attività d'impresa, arte o professione | nazionale | |
| Articolo 98 D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) | Soggetti ISA che hanno subito, nel primo semestre 2020 , una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 | Tutto il territorio nazionale | 30.04.2021 |
| Articolo 6 D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori 2) | Soggetti ISA che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 1 Decreto Ristori e Allegato 2 Decreto Ristori 2-3 | Zona rossa | 30.04.2021 |
| Articolo 6 D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori 2) | Soggetti ISA che esercitano l'attività di gestione di ristoranti | Zona arancione | 30.04.2021 |
| Articolo 1, comma 3 D.L. n. 157/2020 (Ristori 4) | Soggetti non ISA con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subito, nel primo semestre 2020 , una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 | Tutto il territorio nazionale | 30.04.2021 |
| Articolo 1, comma 4 D.L. n. 157/2020 (Ristori 4) | Soggetti non ISA che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 1 Decreto Ristori e Allegato 2 Decreto Ristori 2-3 | Zona rossa | 30.04.2021 |
| Articolo 1, comma 4 D.L. n. 157/2020 (Ristori 4) | Imprese non ISA che esercitano l'attività di gestione di ristoranti | Zona arancione | 30.04.2021 |

Si ritiene, stante il riferimento alle "imposte sui redditi", che la proroga riguardi anche le relative imposte sostitutive (cedolare secca, imposta sostitutiva forfetari e regime di vantaggio), IVIE e IVAFE.

3. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

L'articolo 2 del decreto "Ristori 4" in commento, come già anticipato dal comunicato del Mef n. 269 del 27 novembre 2020 e da quello Governo n. 81 del 29 novembre 2020, dispone per i **soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato**, con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente**, la sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi al versamento:

- delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- dell'Iva periodica e dell'acconto IVA;
- dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il comma 3 del già menzionato articolo, inoltre, prevede che la proroga dei versamenti di dicembre si applica **a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi stabiliti:

- ai soggetti che esercitano le **attività economiche sospese** ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in **qualsiasi area del territorio nazionale**,
- ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di **ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **zone rosse e arancioni**,
- ai soggetti che operano nei settori economici individuati **nell'Allegato 2** al medesimo decreto-legge n. 149/2020 (Ristori 2), ovvero esercitano l'attività **alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **zone rosse**.

Come sopra specificato, il riferimento al "colore delle zone" deve essere effettuato sulla base della "fotografia" alla data del 26 novembre 2020.

I versamenti in commento sono sospesi, indipendentemente dal calo di fatturato, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019 (come previsto dal comma 2). Per tali soggetti si prescinde dai parametri previsti dal comma 1 (calo di fatturato del 33%) data l'assenza di ricavi o compensi a novembre 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021,
- o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

**SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN
SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE**

| Norma | Versamenti con scadenza a dicembre sospesi | Requisiti | Dove | Nuovo termine |
|---|--|---|---|---|
| Articolo 2, D.L. n. 157/2020 (Ristori 4) | Ritenute alla fonte, Iva, Contributi previdenziali e assistenziali | Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019 | Tutto il territorio nazionale | 16.03.2021 o in 4 rate mensili |
| Articolo 2, D.L. n. 157/2020 (Ristori 4) | Ritenute alla fonte, Iva, Contributi previdenziali e assistenziali | Indipendentemente dalla riduzione del fatturato | Solo per i soggetti che esercitano attività sospese Tutto il territorio Nazionale | 16.03.2021 o in 4 rate mensili |
| Articolo 2, D.L. n. 157/2020 (Ristori 4) | Ritenute alla fonte, Iva, Contributi previdenziali e assistenziali | Indipendentemente dalla riduzione del fatturato | Servizi di ristorazione Zona rossa e zona Arancione | 16.03.2021 o in 4 rate mensili |
| Articolo 2, D.L. n. 157/2020 (Ristori 4) | Ritenute alla fonte, Iva, Contributi previdenziali e assistenziali | Indipendentemente dalla riduzione del fatturato | Settori economici Allegato 2 del D.L. Ristori bis attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator Zona rossa | 16.03.2021 o in 4 rate mensili |

4. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

L'articolo 3 del decreto in commento dispone la proroga al **10 dicembre 2020** del termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di

imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020.

| PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Norma | Soggetti beneficiari | Dove | Nuovo termine |
| Articolo 3 D.L. n. 157/2020 (Ristori 4) | Tutti i contribuenti | Tutto il territorio nazionale | 10.12.2020 |

5. PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE

L'articolo 4 del decreto in analisi modifica l'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dispone che il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 potranno **essere pagate entro il 01.03.2021** (in luogo del termine del 10.12.2020 originariamente previsto).

6. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ANCHE AD ALTRE ATTIVITÀ

L'articolo 6 del Decreto "Ristori 4" amplia la categoria dei soggetti che possono richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Ristori".

I nuovi soggetti ammessi al beneficio sono riassunti nell'Allegato 1 al decreto in commento:

| CODICE | CODICE ATECO | DESCRIZIONE | % |
|---------------|---------------------|--|----------|
| 461201 | 46 12 01 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti | 100% |
| 461403 | 46 14 03 | Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio | 100% |
| 461501 | 461501 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche | 100% |
| 461503 | 461503 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera | 100% |
| 461505 | 461505 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili | 100% |
| 461506 | 461506 | Procacciatore d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
| 461507 | 461507 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
| 461601 | 461601 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento | 100% |
| 461602 | 461602 | Agenti e rappresentanti di pellicce | 100% |

| | | | |
|--------|--------|--|------|
| 461603 | 461603 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse mercerie e passamanerie) | 100% |
| 461604 | 461604 | Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima | 100% |
| 461605 | 461605 | Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori | 100% |
| 461606 | 461606 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valigie ed articoli da viaggio | 100% |
| 461607 | 461607 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e articoli in pelle | 100% |
| 461608 | 461608 | Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
| 461609 | 461609 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
| 461701 | 461701 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati | 100% |
| 461702 | 461702 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi | 100% |
| 461703 | 461703 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi | 100% |
| 461704 | 461704 | Agenti e rappresentanti di oli grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili | 100% |
| 461705 | 461705 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili | 100% |
| 461706 | 461706 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi | 100% |
| 461707 | 461707 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco | 100% |
| 461708 | 461708 | Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
| 461709 | 461709 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
| 461822 | 461822 | Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici | 100% |
| 461892 | 461892 | Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria | 100% |
| 461893 | 461893 | Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi | 100% |
| 461896 | 461896 | Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria | 100% |
| 461897 | 461897 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) | 100% |
| 461901 | 461901 | Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
| 461902 | 461902 | Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
| 461903 | 461903 | Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |

7. RAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE

L'articolo 7, modifica in più parti l'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, al fine di razionalizzare l'istituto della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione e di rendere più organica e più funzionale la relativa disciplina.

In particolare, nel comma 1, lett. a), con il nuovo testo del comma 1-quater dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 vengono individuati, quali effetti della presentazione della richiesta di dilazione, fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dal beneficio:

- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- il divieto, per l'agente della riscossione, di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, e di avviare nuove procedure esecutive.

La lettera b) del comma 1:

- nel rinnovare l'attuale preclusione alla rateizzazione delle somme oggetto di verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, precisa che tale preclusione opera con riferimento alle verifiche effettuate in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento dell'istanza di dilazione;
- prevede che, a seguito del pagamento della prima rata, si estinguano le procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata l'istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (nuovo comma 1-quater 2 dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973). Ciò diversamente dall'attuale disciplina, che contempla la sola improseguibilità delle procedure di recupero coattivo già avviate, ma mantenendo le garanzie a presidio del credito.

Le suddette novità si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.

Il comma 3, con riferimento alle richieste di dilazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, eleva da 60.000 a 100.000 euro l'importo del debito iscritto a ruolo al di sopra del quale la rateazione può essere concessa previa documentazione, da parte del debitore, della sua temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il comma 4, limitatamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, aumenta da 5 a 10 il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza della dilazione.

Il comma 5, prevede che in caso di decadenza, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del decreto legge n. 18/2020, da una rateazione accordata dall'agente della riscossione, il carico che ne era oggetto possa, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, essere nuovamente dilazionato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ma, in deroga alle previsioni del comma 3, lett. c) dello stesso articolo 19, senza che il debitore debba saldare le rate scadute alla data di presentazione della relativa richiesta. Ai provvedimenti di relativo accoglimento saranno applicate le stesse disposizioni del comma 4. In sostanza, anche in questo nuovo caso, aumenta da 5 a 10 il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza del nuovo piano di dilazione accordato. In tal modo, tutti i piani di dilazione accordati in seguito ad

istanze presentate nell'arco temporale che va dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 avranno identica disciplina.

Infine, il comma 6 modifica il comma 3-bis dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020, al fine di estendere la rimozione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione di pagamento dei debiti oggetto di "rottamazione-ter" o di "saldo e stralcio" anche ai debitori per i quali si è determinata l'inefficacia della prima rottamazione (art. 1 del D.L. n. 193/2016) ovvero della "rottamazione-bis" (art. 1, commi da 4 a 10-quater, del D.L. n. 148/2017). In tal modo viene assicurata la parità di trattamento, nell'accesso alla dilazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, tra i debitori per i quali si è determinata l'inefficacia delle diverse definizioni agevolate che negli ultimi anni hanno interessato i carichi di ruolo.

8. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU

Nel corso del 2020 sono intervenute diverse disposizioni che prevedono la cancellazione per i soggetti passivi IMU della prima e/o della seconda rata del tributo relativo al 2020. Per alcune categorie, quali affittacamere per brevi soggiorni, alberghi, etc, l'esclusione dal versamento dell'IMU era subordinata alla condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'articolo 8 del decreto Ristori 4 dispone che tale esclusione è estesa anche agli altri soggetti passivi del tributo (ad esempio, locatario del leasing, concessionario etc.).

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)